



COMUNE DI GARLENDA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE

ACQUA PER USO POTABILE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 26/02/1998

SOMMARIO

- ART. 1** - NATURA E MODALITÀ DELLA SOMMINISTRAZIONE – GENERALITÀ
- ART. 2** - SOGGETTO CONTRAENTE
- ART. 3** - ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
- ART. 4** - DURATA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
- ART. 5** - SUBENTRO DEL CONTRATTO
- ART. 6** - CONDIZIONI PER EROGAZIONI PROVVISORIE
- ART. 7** - CARATTERISTICHE ALACCIAMENTO
- ART. 8** - CARATTERISTICHE DELLA CONSEGNA: GESTIONE E RESPONSABILITÀ IMPIANTI DI DERIVAZIONE
- ART. 9** - PROLUNGAMENTO CONDOTTE DI ALIMENTAZIONE
- ART. 10** - CONTATORE (FORNITURA)
- ART. 11** - CONTATORE (COLLOCAZIONE)
- ART. 12** - IMPIANTI DI UTENZA
- ART. 13** - CONDUZIONE IMPIANTO UTENTE
- ART. 14** - CONTROLLI E VERIFICHE IMPIANTO UTENTE
- ART. 15** - INTERRUZIONE EROGAZIONE
- ART. 16** - PAGAMENTO BOLLETTE
- ART. 17** - CONSUMI PER LE NECESSITÀ DOMESTICHE
- ART. 18** - FATTURAZIONE
- ART. 19** - ALTRI USI
- ART. 20** - ELENCO PREZZI (VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI)
- ART. 21** - CANONE MANUTENZIONE CONTATORE
- ART. 22** - RILIEVO CONSUMI
- ART. 23** - CANONI EROGAZIONE PROVVISORIA
- ART. 24** - EROGAZIONI PER IL SERVIZIO ESTINZIONE INCENDI
- ART. 25** - MODALITÀ D'IMPIANTO ED USO PER IL SERVIZIO ESTINZ. INCENDI A FAVORE DEI PRIVATI
- ART. 26** - TARIFFE
- ART. 27** - DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 28** - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO
- ART. 29** - FORO COMPETENTE PER L'UTENZA

ART. 1 - NATURA E MODALITÀ DELLA SOMMINISTRAZIONE – GENERALITÀ

Il Comune di Garlanda concede di norma erogazioni di acqua col sistema a misura: le erogazioni a bocca libera sono esclusivamente per il servizio di estinzione incendi.

Le concessioni possono essere ordinarie e provvisorie e vengono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente Regolamento e di quelle speciali che, caso per caso, possono essere fissate nel contratto di somministrazione di cui al presente Articolo 3.

ART. 2 - SOGGETTO CONTRAENTE

La concessione di erogazione dell'acqua è fatta al richiedente, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile oggetto della fornitura, osservate le disposizioni di cui all'Art. 45 della Legge n° 47 del 28 Febbraio 1985.

La somministrazione dell'acqua ad un immobile è fatta di regola mediante concessione di una sola presa; per ciascuna presa possono essere attivate derivazioni unifamiliari per ognuna delle quali deve essere stipulato un rapporto autonomo.

Il proprietario dell'immobile in cui esista una presa non può, senza particolare autorizzazione del Comune, servirsi di essa per altri stabili, distinti dal primo, anche se di sua proprietà.

ART 3 - ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata, firmata dall'utente o dal suo legale rappresentante e dal rappresentante del Sindaco o suo delegato, in un solo originale bollato, che rimane presso il Comune.

Qualora l'utente non fosse proprietario dell'immobile, la scrittura privata dovrà essere firmata anche da quest'ultimo.

La spesa della scrittura è a carico dell'utente. Viene stabilita in € 38,73 oltre IVA e verrà adeguata secondo la variazione degli indici ISTAT, ogni biennio, è compresa nella spesa anche la verifica dell'impianto di erogazione e del contatore. Se dall'utente è richiesta la stipulazione in doppio originale o in copia, la maggiore spesa è a suo carico.

È pure a carico esclusivo dell'utente qualsiasi spesa per eventuale registrazione della scrittura, nonché per le imposte, tasse e contributi o canoni erariali, provinciali, o comunali sulle scritture medesime.

Chi subentra nella proprietà o nelle locazione di un immobile in cui è già in essere una somministrazione, deve stipulare un nuovo contratto, il cedente deve inoltre o personalmente o per iscritto, dichiararsi consenziente alla voltura stessa.

Il consenso è presunto in caso di inerzia per trenta giorni dalla comunicazione per lettera raccomandata della richiesta di stipulazione di nuovo contratto.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

La durata normale del contratto di fornitura è di un anno, oltre la frazione dell'anno in corso, in modo da scadere sempre con la scadenza della fatturazione; ove un mese prima della sua scadenza non sia data disdetta scritta da nessuna delle due parti, essa si intende tacitamente rinnovata per eguale periodo e così di seguito.

La rinnovazione si intende però fatta in base alle condizioni del Regolamento che sarà vigente dalla data di rinnovazione stessa.

Nel caso di demolizione del fabbricato o di cessazione dell'esercizio o di scioglimento della locazione, può concedersi la risoluzione anticipata della scrittura, mediante preavviso di un mese.

ART. 5 - SUBENTRO DEL CONTRATTO

Nel caso di vendita dell'immobile, di cessazione dell'esercizio o della locazione, l'utente cessante deve darne immediato avviso, mediante lettera raccomandata al Comune.

In difetto, l'utente continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti, finché il suo successore non abbia stipulato una nuova scrittura a proprio nome.

ART. 6 - CONDIZIONI PER EROGAZIONI PROVVISORIE

Le modalità e prescrizioni relative per le per le erogazioni ordinarie vigono pure per le erogazioni provvisorie, le quali inoltre sono subordinate alle condizioni seguenti:

- a) La durata, da computare ai mesi interi, non può essere inferiore ad un mese ne superiore a sei mesi;
- b) La quantità d'acqua fatturata, anche se non consumata, non può essere inferiore a 5 (cinque) metri cubi al giorno;

ART. 7 - CARATTERISTICHE ALACCIAMENTO

Spetta al Comune determinare all'atto della concessione della presa il diametro di essa e del/i contatore/i in relazione al consumo massimo richiesto dall'utente/i e dalla concessionaria stessa consentito/i e scegliere il luogo per la costruzione della presa per li collocamento del/i contatore/i. Il servizio sarà effettuato nei limiti della pressione di esercizio degli impianti acquedottistici determinata dalla quota di fondo dei serbatoi di carico, dedotta la normale perdita di carico.

ART. 8 - CARATTERISTICHE DELLA CONSEGNA: GESTIONE E RESPONSABILITÀ IMPIANTI DI DERIVAZIONE

Gli impianti di derivazione della condotta di distribuzione principale sono così costruiti e conseguentemente le relative responsabilità sono così attribuite:

- a) Dal tronco di tubazione principale sino alla proprietà dell'utente compreso il punto di consegna e impianto interno: responsabilità e oneri relativi di manutenzione a carico dell'utente;
- b) Contatore: proprietà e manutenzione a carico del Comune, custodia a carico dell'utente;
- c) Impianto interno e relativi accessori: proprietà e responsabilità a carico dell'utente.

ART. 9 - PROLUNGAMENTO CONDOTTE DI ALIMENTAZIONE

Tutte le opere di prolungamento delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti ed i materiali necessari per la derivazione delle condotte stradali e per l'adduzione dell'acqua fino al limite di proprietà privata sono eseguite, provviste e mantenute dall'utente.

ART. 10 - CONTATORE (FORNITURA)

Il Comune fornisce ed installa il contatore che diventa di proprietà dello stesso, l'utente deve rispondere della buona conservazione.

Il cambio del contatore per la manutenzione ordinaria viene fatto a cura e spese del Comune. In ogni altro caso il cambio viene fatto a cura del Comune ed a spese dell'utente. In particolare si conferma che non sono comprese nella manutenzione ordinaria del contatore le riparazioni per guasti prodotti dal gelo, da abuso o da incuria, che pertanto saranno addebitate all'utente.

ART. 11 - CONTATORE (COLLOCAZIONE)

Il contatore di norma deve essere collocato a cura del Comune, in luogo accessibile a breve distanza dalla presa, in sito non esposto al gelo, né a polvere, né in prossimità di sorgenti di calore, dove il personale del Comune possa prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo. Ove non fosse possibile, sarà consentito ubicare il contatore in idonea nicchia.

Viene fatta salva la situazione esistente alla data di entrata in vigore del Regolamento.

L'utente avrà la custodia del contatore, con la conseguente responsabilità anche in caso di gelo e di furto.

Il Comune ha diritto di sospendere l'erogazione quando, per qualsiasi causa, la lettura del contatore non possa eseguirsi per due verifiche consecutive.

ART. 12 - IMPIANTI DI UTENZA

L'esecuzione e la manutenzione degli impianti di distribuzione e dei relativi apparecchi nell'interno degli immobili sono eseguiti a cura e a spese e sotto la responsabilità dell'utente, il quale può valersi di persona o Ditta di propria fiducia nella loro realizzazione.

Il Comune si riserva la facoltà di prescrivere condizioni e cautele nell'interesse del servizio.

Gli eventuali danni provocati dalla fuoriuscita dell'acqua in caso di rottura delle tubazioni interne alla proprietà privata sono a carico dell'utente.

Nelle erogazioni ordinarie l'utente deve rispettare la seguente norma:

- la condotta a valle del contatore deve essere fornita di un rubinetto di arresto, un rubinetto di scarico e una valvola di non ritorno, collocati dopo il contatore e alla minore possibile distanza da esso.

È vietato all'utente collegare direttamente le diramazioni interne con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori, acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee od anche solo di altra provenienza, oppure di collegare apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di una vaschetta aperta come pure per autoclavi, nonché tutti quegli impianti o quelle manovre che possono provocare ritorni di acqua nell'acquedotto.

Qualora l'acqua potabile venga usata per riempire vasche per uso irriguo è vietato utilizzare la condotta di adduzione acqua alla vasca di accumulo per uso irriguo come ritorno dalla vasca stessa; l'alimentazione delle vasche per uso irriguo dovrà essere fatta al di sopra del pelo libero dell'acqua in modo da evitare comunque possibilità di ritorno in rete in caso di depressione dovuta a guasti dell'acquedotto.

Per le utenze esistenti che non rispettano dette prescrizioni si dovrà procedere alla regolarizzazione entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente Regolamento; il Comune provvederà a sua cura e spese a riposizionare il contatore, se necessario al limite della proprietà dell'utente. L'utente dovrà adeguare a sua cura e spese l'impianto interno seguendo le prescrizioni del Comune.

È altresì vietato usare tubazioni dell'acqua per messa a terra di impianti elettrici o comunque alimentati da correnti elettriche.

ART. 13 - CONDUZIONE IMPIANTO UTENTE

L'utente deve provvedere perché siano preservati dalla manomissione e da guasti il contatore e gli altri apparecchi di proprietà del Comune; egli è responsabile verso il Comune dei danni che avvenissero per qualsiasi causa; in tal modo è tenuto a rimborsare le spese per le occorrenti riparazioni ed eventualmente per le sostituzioni.

L'utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti e simili nelle proprie condotte interne che possano provocare disperdimenti d'acqua: il Comune non si assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati; l'utente pertanto sarà tenuto a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore, indipendentemente dal tempo e modo (anche se per mezzo di dati e documenti del Comune come: avvisi verbali, scritti, fatture, ecc.) della sua venuta a conoscenza del disperdimento.

ART. 14 - CONTROLLI E VERIFICHE IMPIANTO UTENTE

Il Comune si riserva di far procedere in ogni tempo, a mezzo del suo personale, all'ispezione ed alla lettura dei contatori ed alla verifica degli impianti interni, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale e di esercizio. In caso di impedimenti o di opposizioni a tali operazioni, il Comune può sospendere l'erogazione fino a che le medesime siano state eseguite e ciò senza che l'utente possa pretendere compensi o indennità di sorta o cessi di essere svincolato dall'adempimento da tutti gli obblighi contrattuali.

Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante al comune e, non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione dell'utente o di chiunque diretta a procurargli un indotto godimento di acqua, dà diritto alla concessionaria di sospendere il servizio fino a che ogni cosa sia ridotta nel suo stato normale e fino a che l'utente abbia soddisfatto il Comune in ogni suo avere di acqua consumata, spese, danni e simili ed abbia inoltre pagato, nel caso di indebito godimento di acqua una somma a titolo di penalità.

Ciò nonostante l'utente continuerà ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali né potrà pretendere alcun abbuono, rimborso od indennizzo.

ART. 15 - INTERRUZIONE EROGAZIONE

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni di deflusso o per variazioni di pressione dipendenti da forza maggiore, né gli potrà essere fatto alcun addebito per guasti ad apparecchi alimentati dall'acqua potabile o per danni di qualsiasi natura dipendenti da

diminuzione o interruzione della somministrazione dell'acqua o da variazioni di pressione, se non quelle coperte da garanzia assicurativa.

Quando la distribuzione dell'acqua venisse a mancare in tutto od in parte, il Comune accorderà una proporzionale riduzione dei corrispettivi annui fissi per l'erogazione a deflusso continui da esso dovuti, a partire dal giorno successivo a quello della denuncia scritta e previo accertamento in contraddittorio della sospensione parziale o totale.

La riduzione non è accordata quando la sospensione sia dovuta a fatti dell'utente.

All'infuori di detta riduzione, il Comune non potrà essere tenuto ad altro indennizzo.

ART. 16 - PAGAMENTO BOLLETTE

Il pagamento delle somme dovute al Comune deve essere effettuato dall'utente, nelle rispettive scadenze, con le modalità stabilite dal Regolamento.

In caso di ritardato pagamento, dopo un preavviso di otto giorni, la Concessionaria può sospendere l'erogazione sino a che esso sia effettuato, senza che tale sospensione liberi l'Utente dai suoi obblighi contrattuali e gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso od indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di legge; in ogni caso l'utente moroso dovrà corrispondere una indennità di mora del 1% da uno a tre giorni di ritardo; del 3% dal quarto al decimo giorno di ritardo; oltre il decimo giorno di ritardo dovrà corrispondere il 6% oltre alle maggiorazioni spese di esazione.

Nel caso in cui l'utente chieda la verifica della lettura eseguita dal Comune e la lettura indicata in bolletta risulti esatta, verrà addebitata all'utente una somma pari ad un'ora di lavoro di un operaio comunale.

Nel caso l'addebito dei consumi venga effettuato mediante autovettura inviata dall'utente, lo stesso per contestare la lettura riportata nella cartolina dovrà dare prova di averla inviata mediante raccomandata o mediante consegna all'ufficio Acquedotto del Comune facendosi rilasciare dallo stesso copia della cartolina di autolettura.

L'utente ha la facoltà di indicare al Comune il recapito ove inviare il bollettino per i pagamenti.

ART. 17 - CONSUMI PER LE NECESSITÀ DOMESTICHE

Il quantitativo da acqua stabilito quale minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali (solo per utenti residenti) è determinato in mc. 25 trimestrali; detto quantitativo, anche se non consumato, sarà fatturato a tariffa agevolata.

Le agevolazioni relative alle necessità domestiche fondamentali sono riconosciute esclusivamente alle utenze intestate a residenti.

Per tutte le altre utenze domestiche vengono stipulati contratti che prevedono un quantitativo minimo contrattuale di mc. 35 trimestrali; detto quantitativo, anche se non consumato, sarà fatturato a tariffa base.

Il Comune ha diritto, previa diffida da inviarsi con lettera raccomandata, di sospendere l'erogazione quando, per qualsiasi causa, la lettura del contatore non possa eseguirsi per due verifiche consecutive.

ART. 18 - FATTURAZIONE

Il consumo effettivo viene fatturato con scadenza trimestrale o quadrimestrale o semestrale o annuale ed emissione della fattura entro il mese successivo.

La fatturazione viene effettuata sulla base delle tariffe in vigore al momento della scadenza trimestrale o quadrimestrale o semestrale o annuale.

Di regola il consumo viene fatturato a seguito di lettura del contatore da parte del personale del Comune.

Nel caso di mancata lettura viene fatturato solo il minimo contrattuale.

Con la prima fatturazione emessa a seguito di lettura dei contatori, il minimo conteggiato nella o nelle fatture precedenti non viene portato a conguaglio.

Il comune pertanto, al momento della lettura lascerà agli utenti con contatore inaccessibile la cartolina per l'autolettura: sarà a cura dell'Utente recapitare per tempo la cartolina al Comune in modo da evitare gli eventuali accumuli di consumo superiori al minimo impiegato per mancanza di letture.

ART. 19 - ALTRI USI

Per le erogazioni di uso industriale, commerciale o misto o comunque non esclusivamente domestico, qualora siano concesse, è fissato nella scrittura un consumo minimo garantito in ragione di mc. 50 al trimestre o superiore se richiesto dall'utente.

ART. 20 - ELENCO PREZZI (VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI)

Le forniture e le prestazioni, sia di mano d'opera che di noli, per l'esecuzione delle opere previste nel presente Regolamento saranno eseguite con le modalità ed ai prezzi elencati nell'allegato prezziario.

Detto prezziario sarà aggiornato annualmente in base all'aumento dei costi della mano d'opera.

ART. 21 - CANONE MANUTENZIONE CONTATORE

A rimborso dell'uso e della manutenzione del contatore, l'utente deve pagare al Comune i canoni come da tariffe in vigore.

ART. 22 - RILIEVO CONSUMI

Il consumo è accertato esclusivamente mediante le indicazioni del contatore rilevate dal personale del Comune o da auto-letturazione.

Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore per un determinato periodo di tempo, il conteggio del consumo per tale periodo si fa in base al consumo medio giornaliero eguale a quello liquidato per il periodo corrispondente dell'anno precedente: in questo caso e quando si tratti di nuove erogazioni, il consumo per il periodo durante il quale il contatore non ha funzionato regolarmente viene computato in base a quello medio giornaliero degli altri mesi dello stesso periodo, oppure in base al consumo del periodo successivo. L'utente può chiedere la verifica del contatore: la relativa spesa è a suo carico se le indicazioni del medesimo a deflusso od a pressione normale non risultino errate a suo danno, con la tolleranza del 5%.

Nel caso in cui tali indicazioni risultino errate a danno dell'utente, con una percentuale superiore al 5%, nulla è dovuto all'utente, al quale sarà altresì rimborsato il corrispettivo del maggior consumo corrispondente alla percentuale di errore superiore al 5% e ciò per il periodo di presunta segnalazione errata, da ritenere, però, in ogni caso non estensibile al periodo precedente.

In caso di contatore inaccessibile il Comune al momento della lettura lascerà agli utenti la cartolina per l'autolettura: sarà a cura dell'Utente recapitare per tempo la cartolina al Comune in modo da evitare gli eventuali accumuli di consumo superiori al minimo impegnato per mancanza di letture.

ART. 23 - CANONI EROGAZIONE PROVVISORIA

Le erogazioni provvisorie a contatore sono fatte in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato, in multipli interi di 150 mc , da pagare anche se non consumato, in via anticipata con i canoni relativi.

L'eventuale maggior consumo accertato è pagato posticipatamente. Il prezzo dell'acqua e del nolo contatore sono quelli delle tariffe in vigore.

ART. 24 - EROGAZIONI PER IL SERVIZIO ESTINZIONE INCENDI

Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture esterne ed interne, sono a carico dell'utente.

Il Comune eseguirà direttamente l'allacciamento sulla condotta stradale e la relativa derivazione sino al limite della proprietà.

ART. 25 - MODALITÀ D'IMPIANTO ED USO PER IL SERVIZIO ESTINZ. INCENDI A FAVORE DEI PRIVATI

L'Utente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dalle bocche esclusivamente nel caso di incendio e per le sole operazioni relative alla estinzione, contro pagamento del canone antincendio. Il canone antincendio corrisponde ad una bocca normale del diametro intero di quattro centimetri (UNI 45) ed è pari alla tariffa base moltiplicata per 200. Se il diametro intero fosse maggiore, il canone da pagare è aumentato nel rapporto della sezione della bocca installata a quella normale.

Dall'avvenuta apertura delle bocche l'utente deve dare avviso al Comune entro 24 ore. L'apertura delle bocche fatta in ogni altra occasione senza il consenso del Comune e la mancanza di avviso di apertura entro i termini predetti in caso di incendio, dà luogo all'applicazione di una penale pari all'ammontare di un quantitativo di acqua di mc. 1000 (mille) alla tariffa "base" in vigore. Il pagamento della penale non pregiudicherà comunque la facoltà del Comune di interrompere la fornitura e di agire in qualunque sede per il risarcimento dei danni subiti per l'indebito prelievo.

Il Comune si riserva in ogni tempo il diritto di verificare con l'apposito contatore se vi sono perdite di acqua dalle condutture per l'estinzione incendi e di addebitare all'utente, ai prezzi della tariffa "base", l'importo dell'acqua che risulti perduta.

Il Comune si riserva la facoltà di controllare in qualunque momento gli impianti antincendio anche nelle proprietà private.

Il Comune sarà manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancata fornitura di acqua uso estinzione di incendio nelle seguenti circostanze:

- in qualunque caso di forza maggiore che impedisca di mantenere regolare il servizio;
- in caso di sospensione dell'energia elettrica agli impianti acquedottistici;
- in caso di rottura sulle condutture principali ed in genere;
- in caso di avarie sugli impianti;
- in caso di necessari interventi, anche programmati, sulla rete di distribuzione che comportino la disattivazione o riduzione del flusso idrico.

ART. 26 - TARIFFE

1. Somministrazione acqua per le erogazioni ordinarie:

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento le tariffe sono le seguenti:

Tariffa agevolata	0,18 €/mc.
Tariffa Base	0,46 €/mc.
Tariffa 1ª fascia	0,52 €/mc.
Tariffa 2ª fascia	0,57 €/mc.
Tariffa 3ª fascia	0,65 €/mc.

Esse potranno essere variate con provvedimento della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale od in forza di provvedimenti di altre autorità preposte.

Sono pure a carico esclusivo dell'Utente imposte, tasse, contributi, canoni erariali, Provinciali o Comunali in merito alla fornitura e comunque in relazione alla somministrazione dell'acqua.

2. Nolo contatori

Il relativo canone è fissato dagli organi competenti (C.P.P. - C.I.P.)

ART. 27 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'Utente a titolo di deposito cauzionale, versa al Comune una somma commisurata a due trimestri del minimo contrattuale impegnato, calcolato al momento della stipula del contratto con riferimento alla "tariffa base" e periodicamente aggiornato.

Il deposito verrà rimborsato all'Utente all'atto della cessazione dell'erogazione purché in regola con i pagamenti.

ART. 28 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento dispiegherà la sua efficacia dopo 15 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 29 - FORO COMPETENTE PER L'UTENZA

Per ogni controversia tra l'Utente ed il Comune la competenza sarà del Foro di Savona.